

Dislessia, la bocciatura va motivata

Lo scrutinio deve valorizzare gli orali rispetto agli scritti

di Antimo Di Geronimo

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva deve tenere conto della particolare situazione in cui versa l'alunno dislessico. Altrimenti la bocciatura non è valida e il consiglio di classe deve ripetere lo scrutinio attenendosi strettamente alle indicazioni del giudice. E' questo il principio affermato dal Tar del Lazio con una sentenza depositata il 27 maggio scorso (31203).



Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, contiene un'ampia disamina delle disposizioni ministeriali che regolano la valutazione degli alunni affetti da dislessia. Che non di rado vengono scambiati per alunni negligenti, a causa della difficoltà di individuazione di questa particolare patologia. Il caso esaminato dal Tar, però, riguardava un alunno a cui la dislessia era stata regolarmente diagnosticata, ma nonostante questo i docenti non ne avevano tenuto conto nel giudizio di non ammissione. Le materie in cui l'anno presentava le insufficienze, peraltro, erano proprio quelle per le quali il ministero aveva impartito precise raccomandazioni. A questo

proposito, infatti, l'amministrazione centrale aveva invitato i docenti ad evitare di imporre agli alunni i compiti scritti valorizzando il più possibile l'orale. E soprattutto facendo leva sui contenuti senza dare risalto alla forma. Nonostante questo, il consiglio di classe aveva basato il suo giudizio sulle insufficienze nelle materie dove il ministero aveva previsto le misure dispensative. E si era limitato a giustificare la bocciatura «al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà». Di qui all'annullamento del provvedimento da parte del Tar, che però ha ritenuto di compensare le spese tra le parti. Evitando, dunque, di condannare l'amministrazione a pagare anche le spese del ricorrente, in deroga al principio che le spese seguono la soccombenza. Il collegio ha motivato la decisione affermando che il consiglio di classe, nella formulazione del giudizio di non promozione, «ha chiaramente ommesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia)». E dunque l'atto impugnato, secondo il Tar, risulta quanto mai generico ed incongruo in quanto carente di motivazione, nella misura in cui non evidenzia con completezza le ragioni del suo iter logico. In ciò determinandone l'illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.